

COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 12-02-20

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 19:45, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RINALDI MIRCO	P	ZANGARELLI SIMONE	P
ROSINI ROBERTA	P	GRILLI DANIELE	P
MORGANTI DAVIDE	P	PECORINI ANDREA	P
RICCI LORENZO	P	MOLINARI ELISA	A
PERSICO ROBERTO	P	BRACHELENTE MAURO	P
VOLPI SARA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Consigliere RICCI LORENZO in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. AMBRA RUSTICI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

PREMESSO che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nei seguenti termini:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GONFIA FABIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to GONFIA FABIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 5891 del 24/07/2012 con il quale il Comune di Montone è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 in attuazione dell'art. 2, comma 4 ter , della Legge Regionale n. 18/2006;

Esaminate le seguenti considerazioni:

-Il Comune di Montone, non è più in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Udita la relazione dell'Ass. competente Roberta Rosini la quale si esprime in merito alla opportunità della istituzione della imposta di soggiorno in quanto il Comune è molto attivo dal punto di vista turistico e tutto questo comporta un costo che è unicamente a carico dei cittadini, sono tanti i progetti e le iniziative che l'Amministrazione sta predisponendo, per cui è necessario trovare altre forme di risorse economiche;

Interviene il consigliere Pecorini: è una questione molto complessa che andava discussa in commissione

Consigliere, la sua applicazione sarà difficile e va studiata molto bene, occorre molta attenzione alle case

vacanza e a coloro che operano senza le relative autorizzazioni;

Consigliere Brachelente: concettualmente è contrario alla proposta, in quanto a fronte dell'imposta di

Soggiorno bisogna offrire dei servizi aggiuntivi, in questo caso manca un corrispettivo, è una forma di tassazione per trovare altre risorse economiche;

Replica l'Assessore Rosini e conclude il Sindaco affermando che si tratta di una scelta difficile, ma necessaria per proseguire le iniziative e le manifestazioni abituali e tipiche che da sempre caratterizzano il Comune di Montone e che fonte di richiamo turistico;

Sentite e informate, pertanto, le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, espresso in data 10/02/2020 verbale n.3;

Richiamata la deliberazione n.10 del 24/01/2020 con cui la Giunta Comunale propone l'istituzione dell'imposta di soggiorno o lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Consiglieri presenti n.10 votanti n.8 astenuti n.2 (Pecorini e Brachelente)

Con voti favorevoli n.8 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** a partire dall'anno 2020 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;



COMUNE DI MONTONE

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal **01/04/2020** nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Montone, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Montone, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a)** i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b)** il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c)** gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d)** il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e)** gli ospiti del Comune di Montone nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle lett.), b), c), d) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
 - per l'ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Montone corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Montone provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Montone delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il 15° giorno del trimestre successivo con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione.
3. I gestori delle strutture ricettive, entro il medesimo termine di cui al comma 2 presentano al Comune di Montone una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo mediante

le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Montone del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

7. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7-bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

(Soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti ed azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 7, 7bis e 9, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli

estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RICCI LORENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBRA RUSTICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-03-20 al giorno 24-03-20 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il **decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato